



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST

# **LA NUOVA SEZIONE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE**

**10 dicembre 2025**

**Alessandra Bruni – conservatore del registro delle imprese**

### **Art 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Legge quadro per il made in Italy**

- Pone al centro cultura e creatività quali elementi distintivi (costitutivi) dell'identità italiana in grado di accrescere valore sociale ed economico della nazione
- Intende promuovere e valorizzare il made in Italy e rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo
- Promuovere e sostenere gli investimenti nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative.

### Art 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206

- **Beni culturali** (Codice dei beni culturali - D.Lgs. N. 42/2004, art. 2 c.2): cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- **Attività e prodotti culturali:** beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

➤ **Decreto interm. MIC e MiMIT n. 402 del 25/10/2024**

definisce modalità e condizioni per il riconoscimento

➤ **Decreto direttoriale MIMIT del 10/07/2025**

individua gli adempimenti per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale - elenca in allegato i codici ATECO 2025 delle attività ammissibili

➤ **Decreto direttoriale MIMIT del 7/08/2025**

approva le specifiche tecniche della modulistica per presentare le istanze di iscrizione e di cancellazione nella sezione speciale.

**30 settembre 2025**

Da questa data sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche, di conseguenza è possibile presentare la domanda di iscrizione nella nuova sezione speciale delle Imprese Culturali e Creative

**Come si ottiene la qualifica di “impresa culturale e creativa”?**

Si ottiene solo con l'iscrizione nella nuova sezione speciale delle imprese culturali e creative.

- **L'iscrizione nella sezione speciale è una facoltà, non un obbligo:** le specifiche tecniche approvate dal Mimit consentono di iscriversi a partire dal 30 settembre 2025, ma l'iscrizione rimane facoltativa.
- **Non è previsto un termine oppure un periodo transitorio entro il quale effettuare l'iscrizione nella sezione speciale.**
- **Qual è la Camera di Commercio competente per l'iscrizione?**  
La Cciaa competente è quella della sede legale oppure della sede secondaria/UL in caso di impresa UE o dello Spazio Economico Europeo.

## Requisiti soggettivi

- **imprese individuali e tutte le forme di soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all'estero, start up)**
- **enti (associazioni, fondazioni ecc.) iscritti nel REA (Repertorio economico amministrativo)**

Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa i soggetti sopra indicati purché risultino **già iscritti nel registro imprese o nel REA** e abbiano **già dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica.**

### Requisiti oggettivi

- **Attività stabile e continuativa** con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia
- **Attività svolta in forma di impresa, in via esclusiva o quanto meno prevalente**
- **Attività primarie** attinenti **beni e prodotti culturali** oppure anche **attività di supporto**, ausiliarie e strettamente funzionali rispetto a quelle primarie.



### Cosa si intende per attività “prevalente”?

- E' tale l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo di imposta di riferimento, un volume d'affari superiore al 50% di quello complessivo.
- La domanda di iscrizione viene resa dal titolare/legale rappresentante sotto forma di autocertificazione
- L'Ufficio accerta la rispondenza di quanto dichiarato a quanto già risultante nel RI e nel Rea, in particolare mediante verifica:
  - che il codice Ateco attribuito all'attività prevalente sia ricompreso nell'elenco allegato al decreto
  - che l'impresa sia annotata come impresa artigiana se l'attività deve essere necessariamente esercitata in tale forma (D. Mimit 10 luglio 2025)

### Concetto di «prevalenza» dell'attività dichiarata nel RI: si applica anche per i soggetti iscritti nel Rea?

- Per le **imprese** si verifica la presenza dell'attività prevalente dichiarata e il relativo codice Ateco.
- Se l'impresa svolge una attività contrassegnata nel decreto ministeriale quale “artigiana”, è necessario che l'impresa sia annotata come tale e che l'attività prevalente corrisponda con quella artigiana dichiarata.
- Per i **soggetti iscritti al Rea** non è previsto che debba essere dichiarata l'attività prevalente e quindi viene verificata la sola presenza dell'attività dichiarata e il relativo codice.

### Le attività ammissibili

- attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali

oppure

- attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

## AMBITI DELLE ATTIVITA' ISCRIVIBILI

14 SETTORI (AMBITI) DI ATTIVITA'		
Architettura	Arti visive	Artigianato artistico
Audiovisivo	Design	Editoria e libri
Fotografia	Letteratura	Moda
Musica	Patrimonio culturale	Radio
Spettacolo dal vivo	Videogiochi e software	

**Facciamo un esempio:**

Ambito	Attività	Ateco 2025	Verifica attività artigiana
Artigianato artistico	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	23.70.2 - Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini  23.70.20 - Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini	SI

**L'elenco dei codici ATECO è tassativo?**

Sì, l'elenco è tassativo (D. Interm. del 28.10.2024)

### Ancora due esempi:

Ambito	Attività	Ateco 2025	Verifica attività artigiana
Architettura	Attività degli studi di architettura	71.11 - Attività di architettura	NO
Patrimonio culturale	Attività degli archeologi	72.20.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia	NO

### Si possono iscrivere nella sezione speciale delle ICC i lavoratori autonomi persone fisiche?

No, sebbene nella legge si faccia riferimento anche ai “*lavoratori autonomi*”, i decreti applicativi hanno escluso l'iscrivibilità di soggetti individuali non imprenditori.

### L'iscrizione di soggetti collettivi nel REA

Associazioni, fondazioni ecc. si iscrivono nel REA quando danno vita a forme di esercizio collettivo di **attività economiche** (produzione di beni, o scambio di beni/servizi) di natura commerciale e/o agricola, svolte in maniera sistematica e secondo criteri di economicità, in una dimensione di sussidiarietà rispetto l'oggetto di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso.

### Per concludere

Nel momento in cui si intende chiedere l'iscrizione nella sezione speciale:

- l'impresa/ente devono risultare già iscritti nel RI/REA
- l'impresa/ente devono aver già dichiarato (come prevalente, solo se soggetto RI), l'attività economica
- Il codice dell'attività risultante in visura deve essere ricompreso tra i codici previsti dal decreto ministeriale per le ICC
- l'impresa deve risultare annotata come artigiana se ciò è previsto in base alla particolare attività svolta.



## «Impresa culturale e creativa» o «ICC»?

- **Facoltà** (non obbligo) di aggiungere alla propria ditta/denominazione la definizione per esteso o in acronimo
- Se viene esercitata questa facoltà, poi diventa possibile utilizzare la dicitura nelle **comunicazioni sociali e in ogni altra documentazione** e sarà possibile produrre in ogni momento una visura/certificato camerale che lo attesta.
- E' preferibile esercitare questa facoltà **contestualmente** alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale (meno costi e oneri amministrativi).
- Al momento dell'iscrizione occorre selezionare una delle due opzioni, standardizzate, che verranno aggiunte in coda alla denominazione iscritta nel RI/REA.
- E' possibile chiedere questa aggiunta anche successivamente all'iscrizione secondo le regole ordinarie per la modifica della denominazione (n particolare, in caso di società sarà necessario depositare un atto notarile).

### **E' previsto un termine per presentare la domanda di cancellazione volontaria dalla sezione speciale?**

Sì, in base alle istruzioni Unioncamere, è previsto un **termine di 30 gg** dall'evento modificativo che produce la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi.

Le norme primarie non prevedono tuttavia un termine per lo specifico adempimento (cancellazione dalla sezione speciale), per cui non è applicabile sanzione in caso di ritardo oppure in caso di cancellazione d'ufficio.

### **Cosa determina la cancellazione dalla sezione speciale?**

- Si verifica la decadenza dai benefici economici eventualmente in essere.
- L'ufficio, sia in caso di cancellazione d'ufficio che su istanza di parte, deve rimuovere la specifica dicitura dalla denominazione.

# I CONTROLLI DELL'UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

- Controlli effettuati all'atto della spedizione della pratica (determinati dal Mimit; in caso di errore la spedizione della pratica non va a buon fine).
- Controlli contestuali al momento dell'iscrizione nella sezione.
- Controlli successivi.

Il conservatore verifica la validità delle informazioni **d'ufficio o su segnalazione di terzi**. Può disporre modifiche o la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale, previa comunicazione all'impresa almeno 30 gg prima della cancellazione.

In particolare, la cancellazione d'ufficio si può verificare quando sono iscritti dall'impresa atti o fatti da cui deriva la perdita dei requisiti (modifiche dell'attività con codice Ateco non ammissibile, oppure l'attività ammissibile non è più prevalente o non è più artigiana).

**Le Camere di Commercio trasmettono** annualmente **l'elenco delle imprese iscritte al Ministero della Cultura** per il tramite di Unioncamere.

### **Le misure dedicate alle ICC dalla L. Quadro per il made in Italy**

**Le ICC quale asset strategico nazionale, in continuità con le politiche europee.**

- **Art. 25 *Imprese culturali e creative***
- **Art. 26 *Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale***
- **Art. 29 *Contributo per le imprese culturali e creative***
- **Art. 30 *Piano nazionale strategico per la promozione***

### Le misure dedicate alle ICC dalla L. Quadro per il made in Italy

#### **Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale**

- L'art. 26 dispone l'istituzione di un albo presso il Ministero della cultura dedicato a quelle imprese culturali e creative che, in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano **un'eccellenza collegata al territorio nazionale**.
- Possono chiedere l'iscrizione le ICC che, oltre agli altri requisiti specifici ivi indicati nel Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2024, n. 460, **abbiano già ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e risultino dunque già iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese**.

### **Art 29 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206**

- **Il Ministero della Cultura promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale delle imprese culturali e creative mediante l'erogazione di contributi in conto capitale.**
- **A tali fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.**
- **Con decreto del MIC di concerto con il MIMIT e del MEF sono individuate le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale.**

### **Art 30 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206**

#### **Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative**

Deve essere adottato ogni tre anni con Decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro degli Esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'istanza di iscrizione (o di cancellazione) deve essere presentata al registro imprese mediante una **pratica telematica di Comunicazione Unica** predisposta tramite:

- l'ambiente di compilazione messo a disposizione dal sistema camerale **(DIRE)**

oppure

- in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con l'ultima versione della modulistica ministeriale (vers. 7.06).

Con l'istanza il titolare/legale rappresentante attesta, sotto forma di **dichiarazione sostitutiva di notorietà** ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di impresa culturale e creativa previsti dalla norma.



## ISTANZA DI ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE (segue)

Soggetto	Evento	Modello	riquadro
Società ed enti	Iscrizione Cancellazione	S5	BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA
Impresa individuale	Iscrizione Cancellazione	I2	35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA

### Diritti di segreteria e imposta di bollo

All'iscrizione e alla cancellazione dalla sezione speciale si applicano i seguenti importi:

Soggetto	Diritti di segreteria	Imposta di bollo
società di capitali	€ 90	€ 65
società di persone	€ 90	€ 59
imprese individuali	€ 18	€ 17,50
cooperative sociali	diritti di segreteria dimezzati	€ 0
enti iscritti al REA	€ 30	€ 65

- La richiesta di iscrizione (o di cancellazione) dalla sezione speciale costituisce un adempimento esclusivo. **Non è quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo** diversi da quelli previsti per l'adempimento, **né l'allegazione di altri moduli, in particolare per AdE, INAIL o INPS, o di documenti.**
- In caso di **ente iscritto al REA**, ai fini dell'iscrizione alla sezione speciale con la qualifica di impresa culturale e creativa, è necessario che l'ente abbia già **iscritto** nel REA un **indirizzo attivo di posta elettronica certificata**.
- E' possibile essere iscritti contemporaneamente in **più sezioni** (ad es. sezione speciale delle start up e sezione speciale delle ICC).

**Per informazioni**

**[www.tno.camcom.it](http://www.tno.camcom.it)**

**Ufficio Registro Imprese – Imprese Individuali e REA**

.

***Grazie per l'attenzione***